



CITTA' DI PIOSSASCO

C.A.P. 10045 PROVINCIA DI TORINO
P.IVA 01614770012

CAPITOLATO D'ONERI

per l'affidamento in concessione del servizio di attività sportiva multidisciplinare, attività fisico-motoria-ricreativa e delle palestre site in Via Cumiana – Piovascico.

ALLEGATI AL CAPITOLATO

Allegato A: Descrizione del patrimonio concesso e relative planimetrie

Allegato B: Oneri di manutenzione a carico del concessionario

Allegato C: Duvri e prescrizioni di utilizzo

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Durata della concessione
Art. 3	Modalità di aggiudicazione
Art. 4	Caratteristiche del servizio
Art. 5	Valore stimato della concessione
Art. 6	Modalità di gestione del servizio
Art. 7	Soggetti utilizzatori
Art. 8	Uso comunale e scolastico
Art. 9	Calendario e orario di erogazione del servizio
Art. 10	Tariffe per utilizzo da parte di terzi
Art. 11	Addetti
Art. 12	Oneri a carico del concessionario
Art. 13	Interventi di miglioria
Art. 14	Oneri a carico del concedente
Art. 15	Gestione della sicurezza
Art. 16	Pubblicità
Art. 17	Gestione economica
Art. 18	Responsabilità e sistema delle garanzie
Art. 19	Subconcessione
Art. 20	Divieto di cessione del contratto
Art. 21	Cessazione anticipata della concessione
Art. 22	Diritto di recesso del concessionario
Art. 23	Riconsegna dell'impianto sportivo
Art. 24	Penalità
Art. 25	Incameramento della cauzione
Art. 26	Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza
Art. 27	Trattamento dei dati personali
Art. 28	Spese contrattuali
Art. 29	Controversie
Art. 30	Disposizione finale

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente capitolato disciplina la concessione del servizio di attività sportiva multidisciplinare (agonistica e non agonistica), attività fisico-motoria-ricreativa (attività sportiva di base per fini di benessere e ricreativi) e delle palestre con servizi annessi site in Via Cumiana – Piossasco - come descritto nell'allegato A e così specificati:
 - a. Palestra principale superiore piano rialzato e spogliatoi annessi
 - b. Locale istruttori
 - c. Palestra inferiore piano seminterrato e spogliatoi annessi
 - d. Atrio di ingresso e reception
 - e. Area esternaLa custodia dovrà essere garantita durante le ore di attività, fatto salvo eventuali accordi scritti con utenti terzi per gli usi continuativi.
2. Alla stipula della convenzione verrà redatto, a cura dell'ufficio tecnico comunale, il documento "Descrizione del patrimonio concesso in gestione e relative planimetrie" (Allegato A), controfirmato dalle parti. Al termine della gestione lo stesso ufficio procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna dell'impianto sportivo. Non è considerato danno l'usura normale secondo un corretto utilizzo.
3. La concessione sarà regolata dal presente capitolato, dal progetto gestionale e, a seguito dell'affidamento, da apposita convenzione che ne contenga gli elementi.
4. Considerato il carattere di pubblica utilità delle attività della presente concessione, per l'utilizzo dell'impianto viene convenuto un canone annuo forfettario ammontante a €. 2.000,00, soggetto a rialzo in fase di gara. Il corrispettivo è dovuto dal concessionario al Comune di Piossasco.

Art. 2 - Durata della concessione

L'affidamento in concessione avrà decorrenza dal 1 luglio 2022 o dalla data del relativo verbale di consegna, al 30 giugno 2026.

E' facoltà del Comune rinnovare la concessione per ulteriori anni 4 (quattro). La non disponibilità al rinnovo da parte del concessionario dovrà essere comunicata per iscritto al Comune con un preavviso di almeno 6 mesi.

La concessione può altresì essere prorogata fino al termine massimo di anni 1 (uno), sulla base di espresso provvedimento del Comune, in relazione all'esigenza di dare corso alle procedure per la selezione di un nuovo concessionario e del conseguente passaggio gestionale.

Art. 3 – Modalità di aggiudicazione

Per ottemperare alle disposizioni di cui alla L. n. 289/2002 e alla L. R. n. 23 del 1.10.2020, la concessione della gestione sarà affidata con procedura negoziata mediante gara informale a seguito di una preliminare manifestazione di interesse da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali riconosciuti dal CONI.

La commissione giudicatrice valuterà le offerte sulla base dei sotto indicati parametri i cui criteri di ponderazione saranno meglio specificati nella lettera d'invito:

OFFERTA TECNICA		Valore 80 punti
Progetto gestionale	Max 50 punti	
Piano delle migliorie	Max 15 punti	
Offerta per le scuole	Max 15 punti	
OFFERTA ECONOMICA		Valore 20 punti
Rialzo canone annuo forfettario	Max 20 punti	

Art. 4 – Caratteristiche del servizio

Il servizio oggetto della concessione è da considerarsi, a tutti gli effetti, "servizio pubblico". E' pertanto fatto obbligo al concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che dovessero rendere incomplete o impossibili le prestazioni. Il Comune di riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

Il concessionario deve mettere in atto una serie di proposte sportive multidisciplinari e attività fisico-motorie-ricreative rispondenti alle esigenze delle diverse fasce di età di utenti: bambini, ragazzi, giovani, adulti, anziani e disabili e si impegna a realizzare quanto proposto nel "Progetto di gestione".

L'utilizzo dell'impianto sportivo, compresa ogni attrezzatura o arredo in esso esistenti, prevede che le attività da svolgere nell'impianto in oggetto debbano:

- a. avere carattere sportivo e/o sociale;
- b. promuovere attività sportive e attività ludico – motorie in generale;
- c. tendere al massimo coinvolgimento dei cittadini, di tutte le fasce d'età;
- d. favorire la pratica sportiva e ricreativa in modo che consenta un sano uso del tempo libero.

Art. 5 – Valore stimato della concessione

Ai fini del rispetto delle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs 50/2016 e smi il valore della concessione per complessivi anni 8 di durata è stimato in € 16.000. Il valore massimo della concessione, comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di anni uno, è pari ad € 18.000.

Art. 6 - Modalità di gestione del servizio

1. La gestione degli impianti di cui all'articolo 1 deve essere prestata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti in vigore per le singole attività ivi svolte, nonché tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, salute e ordine pubblico e con l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia, dei regolamenti, delle ordinanze che il Sindaco o altre autorità competenti possono emanare nelle materie indicate e delle disposizioni particolari degli enti preposti al controllo. Dovrà avvenire inoltre nel pieno rispetto di quanto indicato nei documenti redatti a cura dell'R.S.P.P.;
2. L'utilizzo dell'impianto sportivo, compresa ogni attrezzatura o arredo in esso esistenti, salve espresse esclusioni e correlativamente all'erogazione del pubblico esercizio, riguarda le attività sportive e ricreative compatibili con l'impianto stesso. Altre attività sono ammesse con il consenso delle parti stipulanti e, per quanto riguarda la palestra superiore con il parere positivo del Dirigente scolastico, nel rispetto della normativa vigente.
3. L'utilizzo dell'area esterna potrà avvenire come complemento di utilizzo di una palestra per la quale si è provveduto alla prenotazione e al pagamento della tariffa di utilizzo; in considerazione dello stato attuale di condizione e fatto salvo eventuali interventi manutentivi successivi, dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti indicazioni:
 - presenza di istruttore responsabile delle attività
 - inizio attività dopo le ore 17.00, termine entro le ore 22.00
 - età minima degli utilizzatori anni 12
 - non utilizzo della palla
 - eventuale delimitazione dello spazio a carico del concessionario
 - tagli dell'erba aggiuntivi ad eventuale integrazione di quelli già programmati dal Comune
 - controllo visivo prima di ciascun utilizzo per verificare l'assenza di materiali impropriamente depositati, avvallamenti e buche
 - accurata pulizia dell'area
4. L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza.
5. Il concessionario per l'esercizio delle attività dietro pagamento di corrispettivo a qualsiasi titolo anche sotto forma di quote sociali di adesione, deve avvalersi di istruttori qualificati di specifica disciplina (L.R. n.23 del 1.10.2020)
6. Il concessionario su richiesta del concedente è tenuto ad organizzare con l'Amministrazione comunale iniziative e/o manifestazioni, nel rispetto della propria programmazione.
7. Il concessionario metterà a disposizione il supporto di un nutrizionista per l'intera durata della concessione per accompagnare l'attività fisica con un'elevata attenzione alla salute a 360°.
8. Il concessionario, conformemente agli oneri assunti con la presente convenzione, oltre a provvedere alla custodia e alla sorveglianza dell'impianto durante le proprie ore di attività, delle dotazioni e delle attrezzature in esso presenti, deve garantire:
 - a. l'apertura e chiusura dello stesso;
 - b. la sorveglianza durante l'utilizzo da parte di utenti terzi, fatto salvo eventuali accordi scritti da trasmettere per conoscenza all'ente proprietario, con utenti terzi per gli usi continuativi.
 - c. la conservazione in costante stato di pulizia, igiene e decenza dell'intero impianto, sia all'interno che all'esterno; devono essere effettuate operazioni di pulizia giornaliera e periodica e ogniqualvolta se ne presenti la necessità. E' sottointeso che la pulizia dei locali a seguito delle attività scolastiche sarà a carico della scuola;
 - d. la riscossione dei corrispettivi d'uso previsti dal tariffario, secondo le vigenti normative in materia;
 - e. l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto;
 - f. il rispetto del calendario delle attività programmate e dell'orario;
 - g. il controllo dell'effettiva titolarità, da parte degli utenti utilizzatori;
 - h. l'intervento per l'eventuale sgombero neve dagli ambiti esterni di competenza (discesa di accesso);
 - i. l'impedimento dell'accumulo di materiale sportivo e altro all'interno dell'impianto e nelle sue adiacenze;
 - j. l'esecuzione con massimo tempismo di tutte le operazioni di pulizia e manutenzione ordinaria e periodica programmata relativa ai componenti edilizi di competenza previste dall'allegato B al

- presente capitolato; annualmente è richiesto report delle suddette operazioni;
- k. la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'intero impianto comprese le attrezzature sportive, segnalando tempestivamente al concedente gli interventi ordinari e straordinari necessari ed i correttivi e dispositivi di miglioria funzionale e gestionale ritenuti utili.
 - l. la fornitura, il controllo periodico degli estintori, ricarica, collaudo e sostituzione relativamente alla palestra inferiore.
9. Ogni incombenza, obbligo, onere relativi all'organizzazione delle attività sono a carico e sotto la responsabilità del concessionario.
 10. Il piano annuale delle attività di promozione sportiva e il relativo calendario, devono essere comunicati al concedente entro il mese di settembre di ogni anno. Entro la fine del mese di luglio di ogni anno deve essere presentata al concedente una relazione descrittiva delle attività svolte nell'anno sportivo precedente.
 11. Il calendario settimanale di utilizzo, con l'indicazione delle modalità/orari di prenotazione e la visualizzazione degli spazi liberi, deve essere esposto in luogo ben visibile al pubblico
 12. Le modalità/orari delle prenotazioni delle palestre devono risultare dal progetto gestionale.

Art. 7 - Soggetti utilizzatori

1. Il concessionario ammette alla fruizione degli impianti e delle attrezzature sportive, oltre ai propri associati, i seguenti soggetti che dovranno provvedere a stipulare polizza assicurativa contro infortuni e RCT:
 - associazioni o società sportive;
 - enti di promozione sportiva e federazioni;
 - cooperative ed associazioni o gruppi sportivi;
 - scolaresche accompagnate da personale in grado di assumersi ogni responsabilità.
2. Il concessionario, prima di ammettere alla fruizione degli impianti i soggetti utilizzatori, dovrà accertarsi che:
 - siano state pagate le tariffe in vigore;
 - siano state adempite tutte le ulteriori incombenze prescritte per la regolare attività da svolgere.

Art. 8 - Uso comunale e scolastico

1. Il concedente concorda con il concessionario l'uso gratuito dell'impianto al fine dello svolgimento di iniziative proprie o patrocinata, ritenute particolarmente rilevanti, e per manifestazioni delle scuole di Piossasco, per un massimo di 5 giornate ogni anno.
2. Il giorno e le ore di utilizzo da parte del concedente non possono coincidere con attività già programmate e a tale fine devono essere richieste al concessionario, di norma, con congruo un anticipo.
3. La palestra principale superiore è riservata all'uso prioritario da parte delle scuole (in prima istanza scuola secondaria di primo grado e a seguire scuola primaria e dell'infanzia) nella fascia oraria 8.00/16.30. E' sempre escluso l'uso di questa palestra da parte di terzi durante orario scolastico in vigore per la scuola secondaria di primo grado. Dovranno inoltre essere garantiti i tempi necessari per le operazioni di pulizia da parte del personale scolastico.
4. Tutti gli obblighi del concessionario si applicano anche agli usi di cui al presente articolo, fatta eccezione per la sorveglianza durante l'utilizzo da parte delle scuole e la copertura assicurativa sull'attività svolta dalle stesse che deve essere quella scolastica.

Art. 9 - Calendario e orario di erogazione del servizio

1. L'utilizzo degli spazi oggetto della presente concessione si intendono dal lunedì al venerdì; eventuali utilizzi saltuari nelle giornate di sabato e/o domenica dovranno essere concordati preventivamente con il concedente;
2. La palestra inferiore potrà essere utilizzata per l'intero arco della giornata (8.30/23.00).
3. Per l'assegnazione degli spazi per utilizzo da parte di terzi, hanno la priorità le associazioni sportive dilettantistiche iscritte all'albo comunale delle associazioni, per le quali si dovrà prevedere un monte ore complessivo tra due le palestre non inferiore a 10 ore settimanali (fascia oraria in accordo tra le parti).
4. Il calendario annuale dell'impianto, con l'indicazione dell'orario di erogazione del servizio sia per i propri associati che per soggetti terzi, deve essere comunicato al concedente prima della sua entrata in vigore.
5. Il calendario annuale deve anche riportare i periodi di inattività per ferie o altre motivazioni al fine dell'ottimizzazione dei costi.
6. Il concessionario è tenuto, per tutta la durata della convenzione, alla comunicazione scritta di ogni variazione.

7. Alla stipula della convenzione verrà richiesta al concessionario la dichiarazione di aver preso visione del "Regolamento comunale per la tutela dall'inquinamento acustico" approvato con DCC n. 47 del 01/12/2018, redatto ai sensi della Legge 447/1995 (art.6 comma 1 lettera e) e della Legge Regionale 52/2000 (art.5 comma 5).

Art. 10 - Tariffe per utilizzo da parte di terzi:

1. La riscossione delle tariffe derivanti dall' utilizzo delle palestre da parte di terzi e gli incassi dei corrispettivi dalle altre attività previste dal presente Capitolato e dal Progetto gestionale presentato in sede di gara, spettano al concessionario.
2. Per il primo anno di gestione, verranno applicate le tariffe come da offerta economica presentata e valutata in sede di gara
3. Con decorrenza dal secondo anno sportivo, variazioni delle tariffe devono essere presentate dal concessionario entro il 30 giugno e approvate con deliberazione di Giunta Comunale.
4. Il pagamento delle tariffe deve avvenire nel rispetto della normativa fiscale vigente. Il tariffario in vigore, redatto su carta intestata, deve essere esposto in luogo ben visibile ai frequentatori.

Art. 11 – Addetti

1. L'elenco del personale che opera nella gestione e conduzione degli impianti deve essere comunicato al concedente precisando:
 - responsabile della gestione con compiti di direzione e coordinamento;
 - responsabili previsti dal D.Lgs. n.81/2008 (sicurezza, primo soccorso, antincendio)
 - addetti alla custodia
 - addetti alle prenotazioni e riscossione tariffe;
 - personale istruttore in numero adeguato con relativa qualifica (L.R. n.23 del 1.10.2020)
2. Gli addetti devono essere in regola con le normative previdenziali e di sicurezza vigenti in materia (D. lgs. n.81/2008).
3. Il concessionario risponde in ogni caso dell'operato del personale.

Art.12 - Oneri a carico del concessionario

1. Sono a carico del concessionario tutte le spese di conduzione e la tassa smaltimento rifiuti riferita ai locali di servizio della palestra inferiore. Per quanto riguarda le spese derivanti dai consumi degli impianti in oggetto, è previsto un rimborso con quota forfettaria annuale per energia elettrica di € 2.110,00 e per le spese di riscaldamento di €. 2.225,00 indicizzati, secondo il riparto effettuato dall'U.T.C.; eventuali utilizzi saltuari nelle giornate di sabato e/o domenica, concordati preventivamente con il concedente, se previsti nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile potranno comportare quote aggiuntive di rimborso relative ai consumi;
 - tutte le spese di pulizia e dei servizi necessari al corretto e ordinario funzionamento dell'impianto, in seguito alle attività extra scolastiche; per la sola palestra inferiore saranno a carico del concessionario anche eventuali interventi di disinfestazione e derattizzazione;
 - il canone annuo forfettario come da art.1 comma 4;
 - le verifiche periodiche degli impianti e delle dotazioni e apparecchiature elettriche presenti, secondo l'Allegato B;
 - le manutenzioni ordinarie e programmate (Allegato B) e le relative spese dell'intero complesso sportivo di cui all'allegato A e delle attrezzature e ogni altro intervento di manutenzione connessa o pertinente con la gestione dello stesso; il concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dal suo operato e per qualsiasi azione o intervento effettuato che sia causa alla funzionalità degli impianti o delle attrezzature.
 - le spese relative al materiale e alle dotazioni necessarie al funzionamento del complesso sportivo oggetto della presenta convenzione.
2. Il concessionario deve produrre annualmente, entro fine marzo di ogni anno al Servizio Tecnico Comunale dettagliato report degli interventi manutentivi effettuati e deve effettuare la verifica dello stato di conservazione fisico-funzionale dell'impianto sportivo, segnalando tempestivamente agli uffici comunali competenti gli interventi di cui al successivo art.14.

Art. 13 – Interventi di miglioria

1. Il concessionario è tenuto ad effettuare gli interventi di miglioria proposti nel progetto gestionale con dettaglio della stima dei costi e dei tempi di realizzo.
2. Il concessionario dovrà provvedere a proprie spese alla certificazione prevista dalle norme vigenti degli specchi installati a parete e delle spalliere presenti nella palestra inferiore; in alternativa potrà optare, sempre a proprie spese, per la rimozione di dette attrezzature. In ogni caso dovrà intervenire entro mesi 2 dalla data di affidamento della concessione.
3. Il concessionario, nell'interesse della comunità locale per la fruizione dei servizi sportivi e per la

massima diffusione dello sport per tutti, potrà proporre ulteriori interventi migliorativi rispetto a quelli presentati in sede di gara, che devono essere concordati tra le parti (Comune, Scuola e Associazione). E' facoltà del concedente, previo parere del Dirigente Scolastico e sulla base delle rendicontazioni gestionali, valutare ed autorizzare, tramite specifico atto amministrativo, gli interventi proposti. Nessun obbligo può derivare ad alcuna delle parti se l'accordo manca. Il concedente non può, in nessun caso, essere chiamato a pagamenti che contrastino con le norme sulla contabilità pubblica. Le opere eseguite dal concessionario ed autorizzate dall'Ente proprietario entreranno a far parte del patrimonio comunale. All'atto della scadenza della concessione il concessionario non potrà vantare alcunché nei confronti del concedente per l'esecuzione delle opere citate.

4. Eventuali interventi diversi da quelli presentati in sede di gara dovranno essere approvati da apposito atto e dovranno fare riferimento ad un progetto, ad una stima costi e di tempi di realizzo corredati da una relazione tecnica da presentarsi al competente ufficio Tecnico comunale a cura e spese del concessionario.
5. Il concedente può, in qualsiasi momento e senza che ciò costituisca un obbligo, apportare miglioramenti alle attrezzature ed agli impianti del complesso.

Art. 14 – Oneri a carico del concedente

1. Sono a carico del concedente i seguenti oneri:
 - gli sfalci dell'erba, come da interventi programmati nell'ambito della manutenzione delle aree verdi di pertinenza dell'edificio scolastico
 - la potatura degli alberi;
 - la manutenzione straordinaria dell'immobile e degli impianti, quando questa non sia da attribuirsi a negligenze del concessionario.
2. Il concedente risponde della mancata o trascurata manutenzione straordinaria, che possa incidere sulla regolarità del servizio, purché sia avvenuta la segnalazione del concessionario. A titolo esemplificativo si precisa che le manutenzioni straordinarie a carico del concedente si possono così riassumere:
 - revisione periodica impianto elettrico
 - ripristino e/o sostituzione delle recinzioni deteriorate
 - pulizia delle gronde
 - manutenzione della copertura del tetto
 - opere di adeguamento funzionale derivanti da nuove norme
 - interventi sulle parti strutturali e sugli isolamenti
 - interventi derivanti da eventi calamitosi
 - sostituzioni di parti dell'impianto di riscaldamento
3. In caso di necessità di interventi di cui sopra e in generale a carico del concedente caratterizzati da particolare urgenza in quanto legati alla sicurezza dell'impianto e/o alla incolumità degli utilizzatori, previa quantificazione delle spese, il concessionario potrà essere autorizzato dall'ufficio tecnico comunale alla realizzazione degli stessi a seguito della quale il concedente verrà rimborsato dei soli costi vivi sostenuti e documentabili ed è tenuto alla consegna delle eventuali certificazioni di legge previste.

Art. 15 - Gestione della sicurezza

Il concessionario è tenuto ad adempiere a quanto previsto dall' Allegato C “ Duvri e prescrizioni di utilizzo” del presente Capitolato d'oneri.

Art. 16 - Pubblicità

1. Al concessionario è consentito, nella sola palestra inferiore e sugli appositi spazi previsti, il diritto di esclusiva della pubblicità, con l'installazione di cartelli e/o striscioni pubblicitari, da esercitare mediante apposita convenzione che il concessionario stipulerà direttamente con le ditte interessate.
2. Ogni onere ed ogni provento sono a carico ed a favore del concessionario al quale fanno altresì carico tutti gli oneri relativi alle autorizzazioni o licenze necessarie senza le quali non può svolgere le attività di cui al primo comma.
3. Gli utili delle attività previste dal presente articolo costituiscono attività da indicare nel bilancio della gestione.
4. Nessun contratto, inerente dette attività, può avere durata superiore a quella del presente capitolato.
5. L'Amministrazione si riserva il diritto di richiedere la rimozione di cartelli o striscioni ritenuti non adeguati al contesto.

Art. 17 - Gestione economica

1. Il concessionario deve gestire l'impianto attivandosi concretamente per la promozione di iniziative che tendano al migliore utilizzo della struttura, deve porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici necessari per ridurre i consumi ed ottenere la massima economicità e redditività, con l'obiettivo di conseguire il pareggio del rendiconto di gestione.
2. Il concessionario deve tenere una contabilità conforme alle vigenti norme in relazione alla forma societaria, della quale il concedente può prendere visione.
3. Il concessionario dovrà essere titolare di un conto corrente societario bancario o postale.
4. Entro la fine del mese di marzo di ogni anno, il concessionario presenta al concedente il rendiconto della gestione dell'anno precedente, (1 gennaio/31 dicembre) con allegato estratto conto bancario/postale al 31 dicembre. Il rendiconto deve essere corredato da una relazione illustrativa dell'andamento gestionale dei risultati ottenuti nelle varie attività. Deve inoltre essere riportato il numero aggiornato dei soci (diviso tra anziani, adulti, ragazzi 10/18 anni e bambini inferiori a 10 anni) riferito all'anno in corso.
5. Il legale rappresentante risponde del rendiconto ad ogni effetto di legge; il rendiconto, firmato dal Presidente deve essere approvato dall'assemblea dei soci debitamente convocata o essere accompagnato da autocertificazione del Presidente che dichiara l'avvenuta approvazione da parte dei soci. Tutte le voci che compaiono nel rendiconto devono poter essere verificate dall'esistenza di appositi giustificativi.
6. Il concedente può richiedere spiegazioni, documentazioni, eseguire ispezioni e controlli contabili.
7. Il concedente può richiedere in visione il bilancio generale dell'associazione.

Art. 18 - Responsabilità e sistema delle garanzie

1. Il concessionario, e solidalmente con esso tutti gli aventi titolo di gestione, è l'unico e solo responsabile, nell'ambito della gestione e del funzionamento degli impianti oggetto del presente capitolato, dei rapporti con gli utenti, con i propri addetti e con i terzi. Il concessionario è inoltre responsabile di qualsiasi danno od inconveniente che possano derivare alle persone ed alle cose a seguito dell'uso dell'impianto. Il concessionario manleva il concedente da ogni responsabilità diretta o indiretta che derivi per sinistro che possa avvenire durante lo svolgimento dell'attività ivi comprese gli allenamenti, gare e quant'altro derivi dall'attività stessa.
2. Il concessionario risponde:
 - dei danni comunque e da chiunque causati agli immobili, impianti, attrezzature e arredi dell'intero complesso sportivo oggetto del presente capitolato e del furto delle cose date in gestione;
 - dei danni a terzi procurati nel corso delle attività realizzate, fatte salve le responsabilità del concedente quale ente proprietario dell'impianto in merito alle manutenzioni straordinarie.A tal fine il concessionario è tenuto a stipulare con effetto dalla decorrenza della concessione e a mantenere in vigore fino alla data di cessazione, le seguenti coperture assicurative:
 - a) Polizza All Risks, compresa la garanzia furto e gli eventi di tipo catastrofale (terremoto, alluvione, inondazione e allagamento), nulla escluso né eccettuato, tenendo conto del valore di costruzione a nuovo; la polizza deve contenere la clausola di "rinuncia al diritto di rivalsa" nei confronti della Città di Piossasco;
 - b) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e Prestatori di Lavoro (RCO), con un massimale unico per sinistro pari almeno ad €2.500.000,00; il Comune di Piossasco è compreso nel novero degli "assicurati"; gli utenti del complesso dovranno essere considerati "terzi" fra di loro. Tale polizza deve comprendere, tra le altre, le seguenti estensioni di garanzia: danni da incendio e danni alle cose in consegna e custodia.
 - c) In caso di fruizione degli impianti e delle attrezzature da parte di soggetti terzi (non propri associati), il concessionario dovrà stipulare apposito contratto, nel quale venga richiesto il possesso di idonea polizza assicurativa; in ogni caso il concessionario sarà chiamato a risarcire il danno al concedente, rivalendosi in seguito sul suo avente causa.

Ai sensi dell'Art.103, comma 1, D. Lgs. 50/2016 e smi, il concessionario è tenuto a coostituire, prima della stipula del contratto o comunque prima dell'avvio della gestione dell'impianto sportivo, garanzia definitiva pari al 10% dell'ammontare dell'importo contrattuale, con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Resta altresì inteso che:

- le polizze assicurative dovranno essere stipulate con primaria Compagnia assicurativa e, con specifico riferimento alla polizza All Risks, dovranno prevedere che gli indennizzi saranno liquidati dalle assicurazioni direttamente al Comune;

- i rischi non coperti dalle polizze, gli scoperti e le franchigie si intendono a carico del concessionario;
- copia delle polizze dovrà essere depositata presso l'Ente per le dovute verifiche ad inizio gestione;
- le polizze dovranno essere mantenute in vigore per l'intero periodo della concessione e devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio;
- è fatto salvo il diritto di rivalsa del concessionario nei confronti dei danneggiatori.

Art. 19 – Subconcessione

E' vietato sub-concedere a terzi le attività oggetto della presente concessione o modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la risoluzione della concessione

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto

Per tutta la durata della concessione è vietata la cessione anche parziale del contratto pena la risoluzione del contratto stesso. Nessuna parte dell'impianto può essere utilizzata da soggetti diversi dal concessionario se non previo consenso scritto da parte del Comune. Per le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'articolo 106 del D.Lgs 50/2016.

Art. 21 - Cessazione anticipata della concessione

1. Il concedente può procedere alla **revoca** della concessione nei seguenti casi:
 - a. per motivi di pubblico interesse;
 - b. per gravi motivi di ordine pubblico;
 - c. per mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento.
2. La convenzione può essere risolta **per inadempimento** ai sensi di legge nei seguenti casi, da considerarsi obblighi rilevanti per il concessionario:
 - a. grave e reiterata mancanza di pulizia ordinaria e programmata;
 - b. gravi mancanze e negligenze nella manutenzione ordinaria e programmata (allegato B);
 - c. rilevante scadenza del decoro degli impianti del complesso sportivo;
 - d. grave compromissione dell'igiene, in particolare nei servizi igienici;
 - e. omessa presentazione del rendiconto della gestione;
 - f. applicazione di corrispettivi d'uso diversi rispetto al tariffario vigente;
 - g. chiusura ingiustificata del complesso sportivo, o di sue parti rilevanti, per più di quindici giorni nel corso di un esercizio finanziario;
 - h. reiterata violazione del calendario ed orario concordati, risultante da contestazioni del concedente;
 - i. cessione della concessione;
 - j. accertato occultamento di avanzi economici;
 - k. scioglimento della società o associazione contraente;
 - l. mancato rilascio delle ricevute di pagamento per utilizzo da parte di terzi;
 - m. mancato pagamento del canone annuale;
 - n. mancata attivazione delle attività indicate nel progetto gestionale
 - o. mancata realizzazione delle opere di miglioria indicate nel progetto gestionale
 - p. il venir meno della fiducia nei confronti del concessionario dovuta al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con le finalità pubbliche dell'impianto.
3. L'atto di revoca è preceduto da formale contestazione al concessionario
4. La comunicazione di risoluzione anticipata, per inadempimento, è preceduta da formale contestazione al concessionario che nel termine di 30 giorni può produrre giustificazione
5. In caso di revoca o di risoluzione per inadempimento, deve seguire la procedura prevista per la riconsegna del complesso sportivo e la presentazione del bilancio consuntivo, a rendiconto finale della gestione, entro 60 giorni.
6. Salvo motivi d'urgenza, la cessazione anticipata potrà essere disposta con decorrenza dalla scadenza dell'anno sportivo in corso.
7. Opera la decadenza di diritto quando nei confronti del legale rappresentate del concessionario sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi del D. lgs. 159/2011 e smi.
8. La cessazione anticipata, per qualunque motivo, è pronunciata dalla Giunta Comunale con deliberazione da notificare al concessionario.
9. Il concessionario è obbligato al risarcimento dei danni provocati dagli inadempimenti del presente articolo, anche con l'incameramento della cauzione.

Art. 22 - Diritto di recesso del concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo di proseguire la gestione per tutta la durata della presente convenzione, salvo causa di forza maggiore o altra a lui non imputabile.
2. Il diritto di recesso è riconosciuto al concessionario nel caso di estinzione o scioglimento dello

stesso e in caso del verificarsi di due esercizi chiusi in passività. In questo ultimo caso il concessionario dovrà comprovare le passività depositando il bilancio interessato, che dovrà essere analizzato dai Revisori dei Conti del Comune di Piosasco.

3. L'atto di recesso deve essere comunicato a mezzo raccomandata o tramite posta certificata al concedente almeno sei mesi prima.
4. Il recesso di fatto, non ammesso dal presente articolo, comporta l'obbligazione per il concessionario del pagamento del canone annuo residuale fino al termine della concessione entro il termine dell'anno solare in corso.

Art. 23 - Riconsegna dell'impianto sportivo

1. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca o recesso, deve avvenire l'atto di riconsegna al concedente dell'impianto sportivo.
2. Gli impianti, gli arredi, le attrezzature ed i servizi accessori devono essere restituiti nello stato in cui sono stati consegnati, salvo il normale deperimento dovuto all'uso.
3. Al termine della gestione lo stesso ufficio tecnico procederà, secondo le modalità previste nel presente capitolato, ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso. Non è considerato danno l'usura normale secondo un corretto utilizzo e una corretta manutenzione ordinaria.
4. A parte sono da considerare i beni aggiunti dal concessionario nel corso della gestione e che possono essere da lui recuperati solo nel caso che il loro acquisto non sia figurato fra gli accordi contrattuali.
5. In ogni caso in cui viene a cessare la concessione della gestione, ivi comprese le ipotesi di decadenza, revoca o recesso, il concedente può disporre che il concessionario prosegua nel servizio per il tempo necessario ad assumere i provvedimenti per la regolare continuazione della gestione.

Art. 24 – Penalità:

1. Ove si verificano inadempienze del concessionario, saranno applicate dal concedente penali, in relazione alla gravità delle inadempienze, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato. La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza (pec o lettera raccomandata a/r), alla quale il concessionario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla data di contestazione, pena l'applicazione delle penali previste.
2. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze, si applicano le presenti penali che verranno introitate dal concedente:
 - a. €50,00 per la mancata pulizia dei locali;
 - b. €50,00 giornaliera per l'ingiustificata non ammissione di persone all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti;
 - c. €50,00 per il mancato rispetto delle modalità e orari di prenotazione
 - d. € 100,00 per ammissione ai campi di persone non in regola con il pagamento delle tariffe previste;
 - e. € 200,00 per mancata apertura non giustificata dell'impianto.
3. Per la mancata esecuzione delle opere di manutenzione programmate e degli interventi migliorativi risultanti dal progetto gestionale, una penale pari al 10% dell'importo degli stessi, nel caso vengano eseguiti a seguito di diffida. Qualora anche a seguito di diffida non venissero eseguiti, il Comune provvederà con proprie risorse addebitando al concessionario il costo sostenuto per l'intervento, maggiorato della suddetta penale.

Art. 25 – Incameramento della cauzione

1. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, il concedente, assunta la relativa determinazione dirigenziale, inoltra formale diffida al concessionario perché provveda nel termine di trenta giorni.
2. Scaduto il termine il concedente ha diritto di incamerare in via amministrativa la cauzione che nei successivi trenta giorni deve essere reintegrata dal concessionario, pena la decadenza dalla concessione stessa.

Art. 26 - Principio di trasparenza e coinvolgimento dell'utenza

In attuazione dei principi di trasparenza e del coinvolgimento nei procedimenti amministrativi riguardanti l'attività sportiva e collaterali con la presente ammesse, sanciti dalla Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i, viene disposto che:

- a) l'utente o lo spettatore che si ritenga insoddisfatto o abbia delle doglianze da fare o dei suggerimenti da presentare può rivolgersi al concessionario che ha l'obbligo di ascoltarlo, prendere nota di quanto gli viene esposto e trasmettere il tutto al concedente; allo stesso fine gli stessi soggetti possono

rivolgersi direttamente al concedente;
b) il tariffario deve essere esposto all'ingresso del complesso sportivo.

Art. 27 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Piossasco è titolare dei dati ai sensi della vigente normativa sulla privacy e sulla protezione dei dati.

Il concessionario, con la sottoscrizione del contratto, assume il ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali e sensibili e si impegna ad ottemperare agli obblighi normativi previsti e alle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza.

Art. 28 - Spese contrattuali

Le eventuali spese e le imposte relative alla stipula della convenzione sono a carico del concessionario.

Art. 29 - Controversie

Competente a qualsiasi azione giudiziaria è il foro nel cui circondario è ricompreso il Comune di Piossasco.

Art. 30 - Disposizione finale

Per quanto non previsto nel presente capitolato le parti dichiarano di riferirsi alle norme del codice civile in materia contrattuale.
